

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 238**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIATIVA DEI DEPUTATI

**PETRILLI, CAVALLARI, GHISLANDI, SULLO, BALDUZZI, CHIARAMELLO, VICENTINI, WALTER, TROISI, BARBINA, MUSSINI, MINELLA ANGIOLA, TURNATURI, CASTELLI AVOLIO, DE PALMA, TOSI, DE MARTINO ALBERTO***Annunziata il 16 dicembre 1948***Miglioramenti provvisori ai pensionati civili e militari dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle more dell'esame, da parte della Commissione finanze e tesoro, del disegno di legge n. 205, già approvato dal Senato e portante « Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare e dello Stato », disegno di legge che esige un accurato approfondimento delle varie disposizioni in esso contenute, è parso sommamente opportuno ai proponenti che siano approvate in via di urgenza dal Parlamento quelle relative agli acconti da corrispondersi alle suddette categorie.

In conseguenza, è stata formulata una proposta di legge nella quale vengono riprodotti quasi testualmente gli articoli 21, 22 e 23 del citato disegno di legge approvato dal Senato, e di cui si raccomanda la urgente approvazione da parte della Camera, a dimostrazione della piena comprensione e del doveroso interessamento per le penose condizioni economiche di coloro che dedicarono la loro vita al servizio dello Stato.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

Con effetto dal 1° ottobre 1948 cessa la corresponsione dell'aumento provvisorio di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 1948, numero 1186, per i pensionati ivi contemplati.

Con effetto dallo stesso giorno e fino a quando non saranno adottati definitivi provvedimenti per l'adeguamento delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato, ai pensionati medesimi — esclusi i titolari di

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pensioni tabellari — è corrisposto un acconto sui futuri miglioramenti pari:

a) alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla citata legge 19 agosto 1948, n. 1186, in godimento da parte dei pensionati stessi;

b) ad una somma pari ad una percentuale della pensione in godimento a carico dello Stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili, escluso il caro-viveri e ogni altro assegno accessorio, eguale al 40 per cento se la pensione è stata liquidata anteriormente al 1° luglio 1929, al 30 per cento se la pensione è stata liquidata da tale data al 1° agosto 1944 e al 20 per cento se la pensione è stata liquidata dopo detta data.

Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto di cui al precedente comma è pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il caro-viveri ed ogni altro assegno accessorio.

ART. 2.

A tutti i pensionati di cui al precedente articolo viene altresì concesso una volta tanto l'acconto del 75 per cento di una mensilità della pensione attualmente goduta.

ART. 3.

All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sarà provveduto al congruimento tra i miglioramenti definitivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto in base alla presente legge.

ART. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.